



**COMUNE di EDOLO**

## **Regolamento Albo Comunale Associazioni**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2011**

## **Art. 1 Ambito d'attuazione**

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui all'art. 4 del Titolo I dello Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione di Associazioni/Organismi:
  - a) culturali ed educative;
  - b) sportive;
  - c) di promozione del tempo libero e del turismo;
  - d) di promozione sociale;
  - e) tutela dei beni ambientali e storici;
  - g) volontariato;

## **Art. 2 Requisiti associativi**

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che rispondono ai seguenti requisiti:
  - hanno sede e operano nel territorio del Comune di Edolo;
  - non hanno scopo di lucro, prevedono la gratuità delle cariche sociali e l'elezione, in modo democratico, delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi;
  - sono dotate/i di Statuto ed Atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, avente data certa, non in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione;
  - non sono organismi territoriali di partiti o movimenti politici;
  - dimostrano di aver svolto attività, rientranti nell'ambito dello Statuto o Atto costitutivo o dell'accordo associativo, nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all'albo;
  - hanno di norma non meno di 15 aderenti regolarmente iscritti, di cui almeno il 50% residenti nel comune di Edolo.

## **Art. 3 Requisiti per l'iscrizione**

1. L'iscrizione all'albo è consentita solo alle Associazioni ed Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possano dimostrare, con documentata relazione scritta di aver svolto attività rientranti nell'ambito dello Statuto od Atto costitutivo od accordo associativo, nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all'albo.
2. L'iscrizione è riservata solo alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi legati allo sviluppo aggregativo per il sostegno di attività a carattere sociale, educativo, culturale, sportivo, storico e turistico della comunità, subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) l'Atto costitutivo o l'accordo associativo deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;

- b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

#### **Art. 4 Modalità di riconoscimento e mantenimento iscrizione**

1. La richiesta d'iscrizione all'albo deve essere presentata al Comune entro il 30 ottobre dell'anno in corso indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante. Per il primo anno di istituzione dell'albo la data è fissata al 30 aprile.
2. Il rinnovo annuale dell'iscrizione prevede il deposito presso gli uffici comunali entro la data del 30 ottobre successivo alla prima iscrizione di:
  - Autodichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo;
  - Relazione sintetica delle attività dell'anno precedente;
  - Bilancio consuntivo dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante.
3. L'iscrizione all'albo decade automaticamente allo scioglimento dell'Associazione o dell'Organismo di partecipazione costituiti in forma associativa.
4. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per l'iscrizione.
5. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale è effettuato in sede di concessione del contributo.

#### **Art. 5 Riconoscimento di iscrizione all'albo**

1. L'iscrizione all'albo costituisce:
  - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo di strutture o di sedi associative;
  - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
  - c) titolo alla concessione di contributi in corso d'anno per premiazioni, manifestazioni sportive, eventi auto-promozionali;
  - d) titolo alla concessione di contributi specifici per la promozione dell'attività associativa annuale.

#### **Art. 6 Requisiti per l'iscrizione alla categoria - Sportive**

1. L'iscrizione all'albo Comunale delle Associazioni nella categoria Sportive è limitata alle Associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:
  - hanno più di 50 iscritti;
  - hanno più del 50% del totale degli associati, regolarmente iscritti ed assicurati, residenti nel comune di Edolo;
  - non esercitano attività commerciale e/o non gestiscono direttamente attività di tipo commerciale;
  - hanno svolto attività associativa per almeno i 3 anni precedenti;
  - sono regolarmente iscritti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (Registro C.O.N.I.).

## **Art. 7 Piano dei contributi**

1. I contributi erogabili alle Associazioni/Organismi iscritte/i all'albo sono suddivisi in:
  - stanziamenti finalizzati a specifiche attività e iniziative in corso d'anno
  - stanziamenti per l'attività ordinaria complessiva.
2. Lo stanziamento finalizzato a specifiche attività ed iniziative in corso d'anno viene stabilito dalla Giunta Comunale attraverso l'istituzione di un fondo definito sul contributo massimo erogabile una volta all'anno ad ogni singola/o Associazione/Organismo iscritta/o previa domanda di contributo.
3. Lo stanziamento per l'attività ordinaria complessiva può essere determinato attraverso criteri specifici suddivisi per tipologia d'intervento e di categoria in accordo tra gli assessorati alla cultura, al sociale e al tempo libero.

## **Art. 8 Stanziamenti a favore della categoria Sportive**

1. La concessione di contributi specifici per la promozione dell'attività associativa annuale per le associazioni iscritte alla categoria Sportive deve tenere in considerazione i seguenti requisiti per ogni singola associazione:
  - percentuale degli associati, regolarmente iscritti e assicurati, di età compresa tra i 4 e i 18 anni compresi o di età superiore ai 58 anni compresi (categorie minori o anziani);
  - gestione e controllo di strutture di proprietà comunale o di enti sovra comunali anche attraverso comodati d'uso diretti o comodati con accordi tra società;
  - cura, manutenzione, pulizia strutture di proprietà comunale;
  - iscrizione a campionati e tornei provinciali, regionali, nazionali;
  - avere, di norma, almeno 100 iscritti;
  - aver realizzato progetti specifici di concerto con l'Amministrazione Comunale.
2. La determinazione della cifra da attribuire a ciascun punto riportato al comma uno del presente articolo viene stabilito, di anno in anno, dalla Giunta Comunale.

## **Art. 9 Clausole di diniego**

1. All'atto dell'iscrizione l'Associazione/Organismo deve presentare regolare domanda con allegata copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo/accordo associativo.
2. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'Associazione o all'Organismo di partecipazione costituito in forma associativa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione al protocollo del Comune.
3. Contro il diniego d'iscrizione può essere proposto ricorso al Comune, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

## **Art. 10 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.